



SCHEDA TECNICA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 44 D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015)

L'Apprendistato professionalizzante è un contratto a **tempo indeterminato** finalizzato all'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i **18** (17 se in possesso di una qualifica professionale) e **29 anni** o **senza limiti di età** - **soggetti beneficiari di un'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione**, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

La caratteristica peculiare dell'Apprendistato professionalizzante è la sua *componente formativa*, infatti, la qualificazione professionale dell'apprendista viene conseguita attraverso la formazione di base e trasversale svolta presso strutture accreditate e/o in impresa, oltre a un apprendimento tecnico professionale *on the job*.

Al termine del periodo formativo il datore di lavoro può:

- continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l'anno successivo al termine dell'apprendistato, dei benefici contributivi previsti per questa tipologia di contratto;
- recedere dal rapporto senza alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento).

FORMA, CONTENUTI E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e contiene il piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto in forma sintetica.


Il contratto di apprendistato non può avere una durata inferiore a **6 mesi** né superiore a **3 anni**, ovvero a **5 anni** per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva. In deroga alle durate previste, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

VANTAGGI FISCALI ED ECONOMICI

L'impresa che procede nell'assunzione di un apprendista ottiene diversi vantaggi economici e fiscali:

- per le imprese fino a 9 dipendenti l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è, oltre all'1,61% previsto dalla L. 92/2012, rispettivamente dell'1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del 10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA - AGENZIA FORMATIVA B77



contratto, per i dodici mesi successivi (per le imprese con più di 9 dipendenti l'aliquota contributiva è sempre del 10%);

- a seconda del CCNL applicato, possibilità di inquadrare l'apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni o, in alternativa, retribuzione ridotta in misura percentuale e graduata nel tempo;
- esclusione degli apprendisti dal computo dell'organico richiesto in base alle norme sul lavoro;
- esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell'IRAP.

IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

È responsabilità del datore di lavoro predisporre, in forma sintetica, un **piano formativo individuale (PFI)** - definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o da accordi interconfederali - che è parte integrante del contratto di apprendistato.

In Piemonte, in mancanza di moduli e formulari a questo scopo previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento, l'impresa può avvalersi del *Piano formativo individuale regionale*, la cui compilazione avviene tramite accesso alla specifica procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte, all'interno del portale "Gestione apprendistato" di Sistemapiemonte.

La formazione prevista per il contratto di Apprendistato professionalizzante è articolata in:

- **Formazione tecnico-professionale:** svolto internamente all'impresa con modalità differenti è responsabilità del datore di lavoro.

- **Formazione di base e trasversale:** ha durata variabile in base del titolo di studio dell'apprendista ed è riferita all'intera durata del contratto di apprendistato:

- 40 ore se in possesso di laurea o titolo di studio superiore;
- 80 ore se in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di maturità;
- 120 ore se in possesso della sola licenza media inferiore.


L'apprendista è tenuto a svolgere tutte le ore di formazione previste dal PFI.

Il **tutor o referente aziendale** è la figura chiave nel percorso formativo dell'apprendista. Tale ruolo, che può essere svolto anche dal datore di lavoro, è quello di guida e supporto dell'apprendista nella fase di inserimento lavorativo nonché di assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettendo le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Il **Modulo 1 - 40 ore** rivolto a tutti gli apprendisti è composto da:

- *Formazione generale sulla sicurezza*, della durata di 4 ore, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e smi.
- *Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*, della durata di 12 ore, che ha l'obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro.

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA - AGENZIA FORMATIVA B77



- *Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità, della durata di 24 ore.*

Il **Modulo 2 - 40 ore** rivolto ai soli apprendisti il cui PFI è di 120 ore (licenza media inferiore), è composto da una delle seguenti competenze: comunicazione nelle lingue straniere, informatica e digitale, competenze sociali e civiche.

Il **Modulo 3 - 40 ore** rivolto agli apprendisti il cui PFI è di 80 ore (qualifica o diploma professionale o diploma di maturità) si pone l'obiettivo di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

A. Offerta formativa pubblica

L'impresa, per la formazione di base e trasversale, può avvalersi dell'offerta pubblica finanziata dalla Regione Piemonte disponibile per apprendisti assunti con contratto di **durata non inferiore a 12 mesi** presso sedi operative presenti sul territorio regionale.

Se l'impresa decide di avvalersi della formazione pubblica finanziata, al fine di garantire l'avvio della medesima entro i primi sei mesi dalla stipulazione del contratto, ha l'obbligo di iscrivere l'apprendista presso uno degli operatori presenti nel Catalogo degli operatori accreditati - tramite il portale "Gestione Apprendistato", al quale si accede dal sito Sistemapiemonte tramite autenticazione.

B. Formazione erogata direttamente dall'impresa

Il datore di lavoro, anche in presenza dell'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico le competenze di base e trasversale, anche avvalendosi di soggetti terzi. In tal caso la formazione *non è oggetto di finanziamento pubblico*.

L'impresa che eroga direttamente la formazione di base e trasversale deve previamente dichiarare di essere in possesso di requisiti minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (capacità formativa) tramite utilizzo dell'apposita procedura informatica disponibile all'interno del portale Gestione apprendistato.

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

Concluso il percorso per la formazione di base e trasversale, l'agenzia formativa, attraverso il servizio Gestione certificazioni e attestazioni, rilascia:

- all'impresa, un'attestazione di frequenza dell'apprendista all'attività erogata;
- all'apprendista, per ogni modulo frequentato interamente, un "attestato di validazione delle competenze" e per l'UF di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza, erogata nell'ambito del Modulo 1, il relativo attestato di frequenza.

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA - AGENZIA FORMATIVA B77